

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1, PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
[L.R. 3 marzo 1993 n. 12](#) (1)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge regolano gli interventi previsti dalla [Legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), relativamente all'esercizio dell'attività di estetista, demandati all'attuazione della Regione.
2. Nelle disposizioni seguenti per legge statale si intende la [Legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) concernente "Disciplina delle attività di estetista".
3. Gli interventi sono diretti:
 - a) alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;
 - b) alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'attività sul territorio regionale, compatibilmente con le effettive esigenze del contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di sviluppo delle attività artigiane perseguite dalla legislazione regionale.

Art. 2

(sostituito comma 2 da [art. 1 L.R. 3 marzo 1993 n. 12](#)) (2)

Qualificazione e specializzazione professionale

1. I corsi di qualificazione e specializzazione professionale di estetista, che precedono, a norma dell'art. 3 della legge statale, l'apposito esame teorico-pratico, sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale in base alla [L.R. 24 luglio 1979, n. 19](#), concernente il riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive regionali approvate dal Consiglio regionale.
2. *Gli stessi Enti delegati realizzano, altresì, i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'art. 8 della legge statale, secondo quanto specificato all'art. 3 della presente legge.*
3. I programmi per lo svolgimento dei corsi ed i programmi dell'esame teorico-pratico sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della legge statale.
4. Ai corsi indicati al comma 1 sono ammessi, secondo quanto previsto dalla legge statale, anche i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge. All'accertamento provvedono le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, rispettivamente competenti, osservate le norme stabilite dalla [L.R. 4 giugno 1988, n. 24](#), concernente organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali.
5. Le stesse Commissioni indicate al comma 4 certificano la qualificazione conseguita dagli esercenti l'attività di estetista, a norma dell'art. 8 della legge statale.
6. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.
7. Gli esami si svolgono dinanzi a Commissioni giudicatrici istituite presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini.
8. Le Commissioni d'esame sono nominate con provvedimento della Provincia, o del Circondario di Rimini, osservate, quando alla loro composizione, le disposizioni del comma 4 dell'art. 6 della legge statale, intendendosi sostituito il componente di nomina regionale con uno di nomina provinciale o circondariale.
9. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità di svolgimento della prova.
10. Qualora la Giunta regionale disponga che una o più sessioni di esame si svolgano presso scuole private, secondo quanto consentito dal comma 5 dell'art. 6 della legge statale, si applicano le norme stabilite dalla [L.R. n. 19 del 1979](#), relativamente all'organizzazione, al funzionamento e ai criteri di controllo e vigilanza dei Centri di formazione privati.

Art. 3

(sostituito comma 5 da [art. 2 L.R. 3 marzo 1993 n. 12](#)) (3)

Aggiornamento e riqualificazione professionale

1. I soggetti indicati nell'art. 8 della legge statale, che alla data di entrata in vigore della stessa legge esercitano l'attività di estetista nelle forme rispettivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso art. 8 e siano privi dei requisiti di professionalità previsti dalla stessa legge statale, sono ammessi a frequentare, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o di frequenza, corsi straordinari di aggiornamento e riqualificazione professionale.
2. I corsi sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale, secondo le disposizioni della [L.R. n. 19 del 1979](#), nell'ambito dei programmi di formazione di cui al comma 3 dell'art. 2.
3. A tali corsi sono ammessi i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni previste dai commi 4 e 7 dell'art. 8 della legge statale.

4. La valutazione delle domande di partecipazione e dei requisiti per l'ammissione ai corsi di cui al presente articolo è effettuata, per ciascun ambito territoriale di competenza, da una Commissione nominata dalla Provincia e dal Circondario di Rimini, e composta:
- da un componente, con funzioni di Presidente, designato dall'Assessore provinciale alla formazione professionale;
 - da un docente della formazione professionale del settore;
 - da un componente designato dalla Commissione provinciale per l'artigianato;
 - da due componenti scelti tra quelli designati dalle Associazioni territoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 7, della legge statale le attività di abbronzatura e sauna esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono equiparate ai mestieri affini come individuati dallo stesso art. 8.*
6. I partecipanti ai corsi di specializzazione o di riqualificazione sono sottoposti al termine dei medesimi ad un esame teorico-pratico secondo quanto previsto dall'art. 2.

Art. 4

Sanzioni amministrative

1. L'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 12 della legge statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella [L.R. 28 aprile 1984, n. 21](#), concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 5

Regolamenti comunali

1. I Comuni, sentite le Associazioni territoriali di categoria, adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regolamenti per la disciplina dell'attività di estetista, che stabiliscono in particolare:
- le modalità di programmazione dell'attività di estetista nell'ambito della programmazione dello sviluppo e qualificazione dell'artigianato di servizi su scala locale, secondo le modalità di intervento definite dagli artt. 31 e seguenti [della L.R. n. 24 del 1988](#);
 - la distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
 - i criteri per stabilire le distanze tra gli esercizi;
 - i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti;
 - i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché le eventuali cause di sospensione o revoca;
 - gli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
 - l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
 - i criteri per il controllo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
2. I Comuni che hanno già adottato un regolamento ai sensi della [Legge 23 dicembre 1970, n. 1142](#) adeguano il medesimo alle disposizioni della legge statale e della presente legge.